

Assicurazione R.C. Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
R.C. Auto - Auto Sicura (DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza "VITTORIA CON TE - VEICOLI E IMBARCAZIONI"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2023
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2021 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 736.518.040, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 567.088.307.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione [Investor Relations](#) al seguente [link \(https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491\)](https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 607.311.413,18 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.170.859.480, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 273.290.135,93 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 955.716.715,19 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 192,8%.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

R.C. AUTO

Vittoria assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.

Garanzie estese	Non sono previste estensioni di garanzia offerte gratuitamente.
------------------------	---

Tipo di guida	Non prevista.
----------------------	---------------

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Guida Esclusiva	La guida del veicolo è consentita solo all'Intestatario al PRA/Contraente di polizza con almeno 25 anni di età, almeno 20 punti sulla patente e senza sinistri negli ultimi 5 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa della Compagnia fino a 5.000,00 euro.
------------------------	---

Rivalsa per età inferiore a 26 anni	La guida del veicolo è consentita solo a conducenti con almeno 26 anni di età. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa della Compagnia fino a 1.500,00 euro.
--	---

Franchigia	Se accetti di tenere a tuo carico un importo fisso per ogni sinistro RCA che la Compagnia è tenuta a risarcire, hai diritto ad uno sconto sul premio R.C. Auto.
-------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Blocco del Malus	In caso di un singolo sinistro con responsabilità principale, il contratto non subirà, per l'annualità successiva, la penalizzazione del Malus altrimenti prevista.
-------------------------	---

Sospensione del contratto	È possibile sospendere la garanzia per un periodo massimo di 18 mesi.
Massimale	E' possibile richiedere alla Impresa dei massimali più elevati pagando un supplemento di premio. Per le autovetture i massimali richiedibili sono: 10.000.000,00 euro 15.000.000,00 euro 26.000.000,00 euro 50.000.000,00 euro

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. E' prevista la possibilità che alcune garanzie possano essere vendute solamente in abbinamento ad altre, e non possano essere abbinate ad altre ancora.

Complementare RCA New	
Garanzie di base	<p>E' un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RC dei trasportati: Sono coperti i rischi della responsabilità civile dei trasportati verso terzi per fatti connessi alla circolazione del veicolo nei limiti dei massimali di polizza • Spese per il dissequestro del veicolo: Garanzia che prevede il rimborso delle spese per il dissequestro del veicolo in caso di forzata sosta a seguito di sinistro con lesioni o morte. • Guida di prova in attesa superamento degli esami: La copertura RCA è operante anche quando alla guida del veicolo assicurato si trovi una persona che abbia superato l'esame teorico di guida e stia effettuando guide di prova. • Danni da inquinamento: La garanzia prevede il risarcimento dei danni prodotti dalla fuoriuscita dei liquidi del veicolo assicurato (il carburante e gli oli necessari al funzionamento del veicolo e non trasportati) per danni accidentali, quando il veicolo non è in circolazione. • Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente sempre che l'assicurato venga assolto dal reato di fuga o omissione di soccorso. • Ricorso a terzi da incendio: La garanzia prevede il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall'incendio del veicolo quando questo si trovi in aree private. • Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autovetture: Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate. • Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta: Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro. • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada, Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa che le compete solo nei casi in cui il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore o uguale a 1,5 gr/l. • Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. • Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate: Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate. • Estensione periodo di mora a 30 giorni: Relativamente alla sola garanzia RCA il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data della scadenza annuale della polizza. • Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori: Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa per i danni da circolazione arrecati a terzi dalla conduzione del veicolo assicurato da parte di un figlio minore purché la guida del veicolo avvenga all'insaputa del genitore. • Auto sostitutiva: In caso di sinistro da circolazione Vittoria rimborsa le spese per il noleggio di un'auto di cortesia. • Rinuncia alla rivalsa in caso conducente neopatentato (art. 117 CDS): Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario (e del conducente qualora questo appartenga al nucleo familiare del proprietario) in caso di guida dell'auto assicurata con una potenza eccedente i limiti di cui al comma 2 arte 117 CDS, da parte di soggetto che ha conseguito la patente B da meno di un anno. • Garanzia Noleggio: In caso di noleggio a breve termine di un'autovettura senza conducente, effettuato in Italia, in caso di sinistro occorso al veicolo noleggiato, la società risarcisce al contraente di polizza la quota di danno rimasta a suo carico.

<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per il dissequestro del veicolo: Nel limite di 200 euro e purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Vittoria. • Danni da inquinamento: Nel limite di 30.000 euro per sinistro e per anno assicurativo. • Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: Nel limite di 200 euro. • Ricorso a terzi da incendio: Nel limite di 150.000 euro con l'esclusione di danni a cose di proprietà dell'assicurato. • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di tasso alcolemico da 1,51 gr/l a 2,00 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro; - in caso di tasso alcolemico da 2,01 gr/l a 2,50 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 10.000,00 per sinistro; - in caso di tasso alcolemico pari o superiore a 2,51 gr/l sarà applicata rivalsa fino ad un massimo di € 20.000,00 per sinistro. • Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: Valida solo per veicoli intestati a Società. • Garanzia noleggio: nel limite di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Sono escluse dalla garanzia: <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi forma di car sharing; - il noleggio a lungo termine; - tutte le altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine.
<p>Complementare RCA Gold</p>	
<p>Garanzie di base</p>	<p>E' un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RC dei trasportati: Sono coperti i rischi della responsabilità civile dei trasportati verso terzi per fatti connessi alla circolazione del veicolo nei limiti dei massimali di polizza. • Spese per il dissequestro del veicolo: Garanzia che prevede il rimborso delle spese per il dissequestro del veicolo in caso di forzata sosta a seguito di sinistro con lesioni o morte. • Guida di prova in attesa superamento degli esami: La copertura RCA è operante anche quando alla guida del veicolo assicurato si trovi una persona che abbia superato l'esame teorico di guida e stia effettuando guide di prova. • Danni da inquinamento: La garanzia prevede il risarcimento dei danni prodotti dalla fuoriuscita dei liquidi del veicolo assicurato (il carburante e gli oli necessari al funzionamento del veicolo e non trasportati) per danni accidentali, quando il veicolo non è in circolazione. • Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente sempre che l'assicurato venga assolto dal reato di fuga o omissione di soccorso. • Ricorso a terzi da incendio: La garanzia prevede il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall'incendio del veicolo quando questo si trovi in aree private. • Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autovetture: Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate. • Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta: Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro. • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada, Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa che le compete solo nei casi in cui il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore o uguale a 1,5 gr/l. • Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. • Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate: Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate. • Estensione periodo di mora a 30 giorni: per tutte le garanzie presenti in polizza viene esteso il periodo di mora a 30 giorni dalla data di scadenza annuale o intermedia indicata in polizza. • Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori: Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa per i danni da circolazione arrecati a terzi dalla conduzione del veicolo assicurato da parte di un figlio minore purché la guida del veicolo avvenga all'insaputa del genitore. • Garanzia Caso fortuito: La garanzia RCA è operante nei confronti dei terzi Trasportati sul veicolo assicurato anche nel caso di sinistro accaduto esclusivamente a seguito di caso fortuito. • Auto sostitutiva: In caso di sinistro da circolazione Vittoria rimborsa le spese per il noleggio di un'auto di cortesia. • Rinuncia alla rivalsa in caso conducente neopatentato (art. 117 CDS): Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario (e del conducente qualora questo appartenga al nucleo familiare del proprietario) in caso di guida dell'auto assicurata con una potenza eccedente i limiti di cui al comma 2 arte 117 CDS, da parte di soggetto che ha conseguito la patente B da meno di un anno. • Garanzia Noleggio: In caso di noleggio a breve termine di un'autovettura senza conducente, effettuato in Italia, in caso di sinistro occorso al veicolo noleggiato, la società risarcisce al contraente di polizza la quota di danno rimasta a suo carico in base al contratto di noleggio. • Diaria da ricovero da infortunio della circolazione: in caso di ricovero dell'assicurato in istituto di cura, reso necessario da infortunio a seguito di circolazione quando l'assicurato è alla guida del veicolo, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a € 50,00 a decorrere dal 1° giorno di ricovero fino a quello dell'avvenuta dimissione. L'indennità giornaliera sarà corrisposta per un massimo di 30 gg.

<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per il dissequestro del veicolo: Nel limite di 1.000,00 euro e purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Vittoria. • Danni da inquinamento: Nel limite di 60.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo • Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: Nel limite di 1.000,00 euro. • Ricorso a terzi da incendio: Nel limite di 500.000,00 euro con l'esclusione di danni a cose di proprietà dell'assicurato. • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di tasso alcolemico da 1,51 gr/l a 2,00 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro; - in caso di tasso alcolemico da 2,01 gr/l a 2,50 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro; - in caso di tasso alcolemico pari o superiore a 2,51 gr/l sarà applicata rivalsa fino ad un massimo di € 15.000,00 per sinistro. • Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: Valida sia per veicoli intestati a Società sia per veicoli intestati a persone fisiche. • Garanzia noleggio: nel limite di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Sono escluse dalla garanzia: <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi forma di car sharing; - il noleggio a lungo termine; - tutte le altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine. 																										
Incendio																											
<p>Garanzie di base</p>	<p>Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio del veicolo.</p>																										
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incendio doloso: sono assicurati anche i danni da incendio conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo. 2. Garanzia al cavo di alimentazione elettrica: nel caso di danni al cavo di alimentazione elettrica del veicolo che si verifichi durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica presso una colonnina di ricarica. 																										
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Limitazioni: <u>la garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza</u> La garanzia prevede le seguenti franchigie (sia per l'incendio che per l'incendio doloso):</p> <p>Danno parziale:</p> <table border="1" data-bbox="327 1064 1492 1366"> <thead> <tr> <th>vetustà veicoli</th> <th>franchigia</th> <th>limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino al 1° anno</td> <td>€ -</td> <td>valore a nuovo</td> </tr> <tr> <td>dal 2° al 3° anno</td> <td>€ 300,00</td> <td rowspan="5">valore dichiarato nel limite del valore commerciale</td> </tr> <tr> <td>dal 4° al 5° anno</td> <td>€ 400,00</td> </tr> <tr> <td>dal 6° al 7° anno</td> <td>€ 600,00</td> </tr> <tr> <td>dal 8° al 9° anno</td> <td>€ 750,00</td> </tr> <tr> <td>10° anno</td> <td>€ 900,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 10° anno</td> <td>€ 1.500,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Danno totale:</p> <table border="1" data-bbox="327 1411 1492 1512"> <thead> <tr> <th>vetustà veicoli</th> <th>franchigia</th> <th>limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sempre</td> <td>€ -</td> <td>valore dichiarato nel limite del valore commerciale</td> </tr> </tbody> </table> <p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; ✗ verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; ✗ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; ✗ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; ✗ ad apparecchiature non di serie, alle cose trasportate o causati da semplici bruciature non seguite da incendio; ✗ dovuti a fenomeno elettrico. <p>Garanzia al cavo di alimentazione elettrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La garanzia è prestata con scoperto del 10% con un minimo di euro 300,00. • Limite di indennizzo € 300,00 e max 1 Sinistro per anno assicurativo. 	vetustà veicoli	franchigia	limite	fino al 1° anno	€ -	valore a nuovo	dal 2° al 3° anno	€ 300,00	valore dichiarato nel limite del valore commerciale	dal 4° al 5° anno	€ 400,00	dal 6° al 7° anno	€ 600,00	dal 8° al 9° anno	€ 750,00	10° anno	€ 900,00	oltre 10° anno	€ 1.500,00		vetustà veicoli	franchigia	limite	sempre	€ -	valore dichiarato nel limite del valore commerciale
vetustà veicoli	franchigia	limite																									
fino al 1° anno	€ -	valore a nuovo																									
dal 2° al 3° anno	€ 300,00	valore dichiarato nel limite del valore commerciale																									
dal 4° al 5° anno	€ 400,00																										
dal 6° al 7° anno	€ 600,00																										
dal 8° al 9° anno	€ 750,00																										
10° anno	€ 900,00																										
oltre 10° anno	€ 1.500,00																										
vetustà veicoli	franchigia	limite																									
sempre	€ -	valore dichiarato nel limite del valore commerciale																									
Furto																											
<p>Garanzie di base</p>	<p>Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti furto o rapina (consumati o tentati). Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.</p>																										

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>1. Garanzia Valore a Nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel caso di furto totale che si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è considerato pari al prezzo di listino; nel caso di furto parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto delle franchigie. <p>2. Garanzia al cavo di alimentazione elettrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nel caso di danni al cavo di alimentazione elettrica del veicolo che si verifichi durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica presso una colonnina di ricarica. 																										
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: la garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza</p> <p>La garanzia prevede le seguenti franchigie:</p> <p>Danno parziale:</p> <table border="1" data-bbox="327 443 1492 743"> <thead> <tr> <th>vetustà veicoli</th> <th>franchigia</th> <th>limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino al 1° anno</td> <td>€ -</td> <td>valore a nuovo</td> </tr> <tr> <td>dal 2° al 3° anno</td> <td>€ 300,00</td> <td rowspan="5">valore dichiarato nel limite del valore commerciale</td> </tr> <tr> <td>dal 4° al 5° anno</td> <td>€ 400,00</td> </tr> <tr> <td>dal 6° al 7° anno</td> <td>€ 600,00</td> </tr> <tr> <td>dal 8° al 9° anno</td> <td>€ 750,00</td> </tr> <tr> <td>10° anno</td> <td>€ 900,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 10° anno</td> <td>€ 1.500,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Danno totale:</p> <table border="1" data-bbox="327 792 1492 891"> <thead> <tr> <th>vetustà veicoli</th> <th>franchigia</th> <th>limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sempre</td> <td>€ -</td> <td>valore dichiarato nel limite del valore commerciale</td> </tr> </tbody> </table> <p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada nel caso di danno da circolazione conseguente a Furto/Rapina. <p>Garanzia al cavo di alimentazione elettrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> La garanzia è prestata con scoperto del 10% con un minimo di euro 300,00. Limite di indennizzo € 300,00 e max 1 Sinistro per anno assicurativo. 	vetustà veicoli	franchigia	limite	fino al 1° anno	€ -	valore a nuovo	dal 2° al 3° anno	€ 300,00	valore dichiarato nel limite del valore commerciale	dal 4° al 5° anno	€ 400,00	dal 6° al 7° anno	€ 600,00	dal 8° al 9° anno	€ 750,00	10° anno	€ 900,00	oltre 10° anno	€ 1.500,00		vetustà veicoli	franchigia	limite	sempre	€ -	valore dichiarato nel limite del valore commerciale
vetustà veicoli	franchigia	limite																									
fino al 1° anno	€ -	valore a nuovo																									
dal 2° al 3° anno	€ 300,00	valore dichiarato nel limite del valore commerciale																									
dal 4° al 5° anno	€ 400,00																										
dal 6° al 7° anno	€ 600,00																										
dal 8° al 9° anno	€ 750,00																										
10° anno	€ 900,00																										
oltre 10° anno	€ 1.500,00																										
vetustà veicoli	franchigia	limite																									
sempre	€ -	valore dichiarato nel limite del valore commerciale																									
Cristalli Elite																											
Garanzie di base	Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del veicolo. Per Cristalli si intendono il parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali.																										
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.																										
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: La somma rimborsata per ogni sinistro, con un massimo di due sinistri per anno assicurativo, è equiparata al valore assicurato per la garanzia furto.</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di riparazione e/o sostituzione effettuata presso uno dei centri specializzati nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionati con Vittoria, il massimo indennizzo è pari al valore assicurato per la garanzia Furto, senza applicazione di franchigia. in caso di riparazione e/o sostituzione NON effettuata presso uno dei centri specializzati nella riparazione/sostituzione dei cristalli convenzionati con Vittoria, il massimo indennizzo è pari € 400,00 senza applicazione di franchigia. <p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all'autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli. 																										

Atti Vandalici Top																				
Garanzie di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.																			
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>1. Garanzia Valore a Nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è considerato pari al prezzo di listino; • nel caso di danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto delle franchigie. <p>2. Garanzia al cavo di alimentazione elettrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di danni al cavo di alimentazione elettrica del veicolo che si verifichi durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica presso una colonnina di ricarica. 																			
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: la garanzia prevede il massimo indennizzo pari a € 20.000,00</p> <p>La garanzia prevede le seguenti franchigie :</p> <p>Danno parziale e totale:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">vetustà veicoli</th> <th style="text-align: center;">franchigia</th> <th style="text-align: center;">limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fino al 5° anno</td> <td style="text-align: center;">€ 300,00</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">valore dichiarato nel limite del valore assicurato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dal 5° al 10° anno</td> <td style="text-align: center;">€ 800,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dal 10° anno</td> <td style="text-align: center;">€ 1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di intervento effettuato presso un centro diverso da una delle carrozzerie convenzione Vittoria per mancata attivazione della procedura di indennizzo in forma specifica, la garanzia è prestata con uno scoperto del 50%.</p> <p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; ✗ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; ✗ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; ✗ a tetto e cerchi in conseguenza di atti vandalici; ✗ provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. <p>Garanzia al cavo di alimentazione elettrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La garanzia è prestata con scoperto del 10% con un minimo di euro 300,00. • Limite di indennizzo € 300,00 e max 1 Sinistro per anno assicurativo. 		vetustà veicoli	franchigia	limite	Fino al 5° anno	€ 300,00	valore dichiarato nel limite del valore assicurato	dal 5° al 10° anno	€ 800,00	dal 10° anno	€ 1.500,00								
vetustà veicoli	franchigia	limite																		
Fino al 5° anno	€ 300,00	valore dichiarato nel limite del valore assicurato																		
dal 5° al 10° anno	€ 800,00																			
dal 10° anno	€ 1.500,00																			
Fenomeni Naturali																				
Garanzie di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve.																			
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Garanzia al cavo di alimentazione elettrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di danni al cavo di alimentazione elettrica del veicolo che si verifichi durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica presso una colonnina di ricarica. 																			
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: la garanzia opera nei limiti del valore dichiarato in polizza</p> <p>La garanzia prevede le seguenti franchigie:</p> <p>Danno parziale o totale:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">vetustà veicoli</th> <th style="text-align: center;">franchigia</th> <th style="text-align: center;">limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">fino a 12° mese</td> <td style="text-align: center;">€ 300,00</td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">valore dichiarato nel limite del valore commerciale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dal 13° al 36° mese</td> <td style="text-align: center;">€ 600,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dal 37° al 60° mese</td> <td style="text-align: center;">€ 800,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dal 61° al 84° mese</td> <td style="text-align: center;">€ 950,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dal 85° al 108° mese</td> <td style="text-align: center;">€ 1.200,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dal 109° al 120° mese</td> <td style="text-align: center;">€ 1.400,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">oltre il 120° mese</td> <td style="text-align: center;">€ 2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		vetustà veicoli	franchigia	limite	fino a 12° mese	€ 300,00	valore dichiarato nel limite del valore commerciale	dal 13° al 36° mese	€ 600,00	dal 37° al 60° mese	€ 800,00	dal 61° al 84° mese	€ 950,00	dal 85° al 108° mese	€ 1.200,00	dal 109° al 120° mese	€ 1.400,00	oltre il 120° mese	€ 2.000,00
vetustà veicoli	franchigia	limite																		
fino a 12° mese	€ 300,00	valore dichiarato nel limite del valore commerciale																		
dal 13° al 36° mese	€ 600,00																			
dal 37° al 60° mese	€ 800,00																			
dal 61° al 84° mese	€ 950,00																			
dal 85° al 108° mese	€ 1.200,00																			
dal 109° al 120° mese	€ 1.400,00																			
oltre il 120° mese	€ 2.000,00																			

	<p>In caso di intervento effettuato presso un centro diverso da una delle carrozzerie convenzione Vittoria per mancata attivazione della procedura di indennizzo in forma specifica, la garanzia è prestata con uno scoperto del 50% con minimo € 2.000,00.</p> <p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; ✗ verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; ✗ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie. <p>Garanzia al cavo di alimentazione elettrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La garanzia è prestata con scoperto del 10% con un minimo di euro 300,00. • Limite di indennizzo € 300,00 e max 1 Sinistro per anno assicurativo. 						
Collisione con veicoli Identificati non Assicurati							
Garanzie di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza esclusiva di collisione avvenuta con un veicolo identificato non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione.						
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.						
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni:</p> <p>La garanzia prevede il rimborso nel limite massimo di 7.000,00 euro e comunque nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.</p> <p>La garanzia opera purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità locali regolarmente intervenute sul luogo del sinistro, e nel verbale risulti censito il veicolo non assicurato.</p> <p>La garanzia prevede le seguenti franchigie:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">vetustà veicoli</th> <th style="text-align: center;">franchigia</th> <th style="text-align: center;">limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sempre</td> <td style="text-align: center;">€ -</td> <td style="text-align: center;">€ 7.000,00 (nel limite del valore commerciale)</td> </tr> </tbody> </table> <p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; ✗ Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche; ✗ Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche; ✗ Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati ; ✗ Durante la circolazione su pista (autodromi e similari) ; ✗ Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 	vetustà veicoli	franchigia	limite	sempre	€ -	€ 7.000,00 (nel limite del valore commerciale)
vetustà veicoli	franchigia	limite					
sempre	€ -	€ 7.000,00 (nel limite del valore commerciale)					
Collisione con Animali Selvatici							
Garanzie di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, durante la circolazione, a seguito di urto con animali selvatici.						
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Garanzia Valore a Nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è considerato pari al prezzo di listino; • nel caso di danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto delle franchigie. 						

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: La garanzia prevede il rimborso nel limite massimo di 12.000,00 euro e comunque nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.</p> <p>La garanzia prevede le seguenti franchigie:</p> <p>Danno parziale:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>vetustà veicoli</th> <th>franchigia</th> <th>limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino al 1° anno</td> <td>€ 0,00</td> <td>valore a nuovo</td> </tr> <tr> <td>dal 2° al 3° anno</td> <td>€ 300,00</td> <td rowspan="6">12.000,00 euro nel limite del valore commerciale</td> </tr> <tr> <td>dal 4° al 5° anno</td> <td>€ 450,00</td> </tr> <tr> <td>dal 6° al 7° anno</td> <td>€ 650,00</td> </tr> <tr> <td>dal 8° al 9° anno</td> <td>€ 750,00</td> </tr> <tr> <td>10° anno</td> <td>€ 850,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 10° anno</td> <td>€ 1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Danno totale:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>vetustà veicoli</th> <th>franchigia</th> <th>limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino al 1° anno</td> <td>€ 0,00</td> <td rowspan="3">12.000,00 euro nel limite del valore commerciale</td> </tr> <tr> <td>dal 2° al 9° anno</td> <td>€ 500,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 10° anno</td> <td>€ 850,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; ✘ Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche; ✘ Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche; ✘ Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati ; ✘ Durante la circolazione su pista (autodromi e similari) ; ✘ Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 			vetustà veicoli	franchigia	limite	fino al 1° anno	€ 0,00	valore a nuovo	dal 2° al 3° anno	€ 300,00	12.000,00 euro nel limite del valore commerciale	dal 4° al 5° anno	€ 450,00	dal 6° al 7° anno	€ 650,00	dal 8° al 9° anno	€ 750,00	10° anno	€ 850,00	oltre 10° anno	€ 1.500,00	vetustà veicoli	franchigia	limite	fino al 1° anno	€ 0,00	12.000,00 euro nel limite del valore commerciale	dal 2° al 9° anno	€ 500,00	oltre 10° anno	€ 850,00
	vetustà veicoli	franchigia	limite																													
	fino al 1° anno	€ 0,00	valore a nuovo																													
	dal 2° al 3° anno	€ 300,00	12.000,00 euro nel limite del valore commerciale																													
dal 4° al 5° anno	€ 450,00																															
dal 6° al 7° anno	€ 650,00																															
dal 8° al 9° anno	€ 750,00																															
10° anno	€ 850,00																															
oltre 10° anno	€ 1.500,00																															
vetustà veicoli	franchigia	limite																														
fino al 1° anno	€ 0,00	12.000,00 euro nel limite del valore commerciale																														
dal 2° al 9° anno	€ 500,00																															
oltre 10° anno	€ 850,00																															
Collisione																																
Garanzie di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli identificati.																															
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.																															
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: la garanzia opera nei limite del valore dichiarato in polizza</p> <p>La garanzia prevede le seguenti franchigie:</p> <p>Danno parziale:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>vetustà veicoli</th> <th>franchigia</th> <th>limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino al 1° anno</td> <td>€ 200,00</td> <td>valore a nuovo</td> </tr> <tr> <td>dal 2° al 3° anno</td> <td>€ 500,00</td> <td rowspan="6">Valore dichiarato nel limite del valore commerciale</td> </tr> <tr> <td>dal 4° al 5° anno</td> <td>€ 700,00</td> </tr> <tr> <td>dal 6° al 7° anno</td> <td>€ 900,00</td> </tr> <tr> <td>dal 8° al 9° anno</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>10° anno</td> <td>€ 1.200,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 10° anno</td> <td>€ 1.800,00</td> </tr> </tbody> </table>			vetustà veicoli	franchigia	limite	fino al 1° anno	€ 200,00	valore a nuovo	dal 2° al 3° anno	€ 500,00	Valore dichiarato nel limite del valore commerciale	dal 4° al 5° anno	€ 700,00	dal 6° al 7° anno	€ 900,00	dal 8° al 9° anno	€ 1.000,00	10° anno	€ 1.200,00	oltre 10° anno	€ 1.800,00										
	vetustà veicoli	franchigia	limite																													
	fino al 1° anno	€ 200,00	valore a nuovo																													
	dal 2° al 3° anno	€ 500,00	Valore dichiarato nel limite del valore commerciale																													
dal 4° al 5° anno	€ 700,00																															
dal 6° al 7° anno	€ 900,00																															
dal 8° al 9° anno	€ 1.000,00																															
10° anno	€ 1.200,00																															
oltre 10° anno	€ 1.800,00																															

	<p>Danno totale:</p> <table border="1" data-bbox="327 143 1492 300"> <thead> <tr> <th>vetustà veicoli</th> <th>franchigia</th> <th>limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino al 1° anno</td> <td>€ 200,00</td> <td rowspan="3">Valore dichiarato nel limite del valore commerciale</td> </tr> <tr> <td>dal 2° al 9° anno</td> <td>€ 800,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 10° anno</td> <td>€ 1.100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; ✘ Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche; ✘ Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche; ✘ Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati; ✘ Durante la circolazione su pista (autodromi e similari); ✘ Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 	vetustà veicoli	franchigia	limite	fino al 1° anno	€ 200,00	Valore dichiarato nel limite del valore commerciale	dal 2° al 9° anno	€ 800,00	oltre 10° anno	€ 1.100,00																				
vetustà veicoli	franchigia	limite																													
fino al 1° anno	€ 200,00	Valore dichiarato nel limite del valore commerciale																													
dal 2° al 9° anno	€ 800,00																														
oltre 10° anno	€ 1.100,00																														
Maxicasco																															
Garanzie di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.																														
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.																														
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: la garanzia opera nei limite del valore dichiarato in polizza</p> <p>La garanzia prevede le seguenti franchigie:</p> <p>Danno parziale:</p> <table border="1" data-bbox="327 1193 1492 1485"> <thead> <tr> <th>vetustà veicoli</th> <th>franchigia</th> <th>limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino al 1° anno</td> <td>€ 500,00</td> <td>valore a nuovo</td> </tr> <tr> <td>dal 2° al 3° anno</td> <td>€ 700,00</td> <td rowspan="5">Valore dichiarato nel limite del valore commerciale</td> </tr> <tr> <td>dal 4° al 5° anno</td> <td>€ 900,00</td> </tr> <tr> <td>dal 6° al 7° anno</td> <td>€ 1.100,00</td> </tr> <tr> <td>dal 8° al 9° anno</td> <td>€ 1.300,00</td> </tr> <tr> <td>dal 9° al 10° anno</td> <td>€ 1.500,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 10° anno</td> <td>€ 2.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Danno totale:</p> <table border="1" data-bbox="327 1547 1492 1727"> <thead> <tr> <th>vetustà veicoli</th> <th>franchigia</th> <th>limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino al 1° anno</td> <td>€ 200,00</td> <td rowspan="3">Valore dichiarato nel limite del valore commerciale</td> </tr> <tr> <td>dal 2° al 9° anno</td> <td>€ 800,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 10° anno</td> <td>€ 1.100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; ✘ Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche; ✘ Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche; ✘ Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati; ✘ Durante la circolazione su pista (autodromi e similari); ✘ Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 	vetustà veicoli	franchigia	limite	fino al 1° anno	€ 500,00	valore a nuovo	dal 2° al 3° anno	€ 700,00	Valore dichiarato nel limite del valore commerciale	dal 4° al 5° anno	€ 900,00	dal 6° al 7° anno	€ 1.100,00	dal 8° al 9° anno	€ 1.300,00	dal 9° al 10° anno	€ 1.500,00	oltre 10° anno	€ 2.000,00		vetustà veicoli	franchigia	limite	fino al 1° anno	€ 200,00	Valore dichiarato nel limite del valore commerciale	dal 2° al 9° anno	€ 800,00	oltre 10° anno	€ 1.100,00
vetustà veicoli	franchigia	limite																													
fino al 1° anno	€ 500,00	valore a nuovo																													
dal 2° al 3° anno	€ 700,00	Valore dichiarato nel limite del valore commerciale																													
dal 4° al 5° anno	€ 900,00																														
dal 6° al 7° anno	€ 1.100,00																														
dal 8° al 9° anno	€ 1.300,00																														
dal 9° al 10° anno	€ 1.500,00																														
oltre 10° anno	€ 2.000,00																														
vetustà veicoli	franchigia	limite																													
fino al 1° anno	€ 200,00	Valore dichiarato nel limite del valore commerciale																													
dal 2° al 9° anno	€ 800,00																														
oltre 10° anno	€ 1.100,00																														

Collisione Integrativa											
Garanzie di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, <u>rimasti a carico dell'Assicurato per la propria quota di responsabilità</u> , nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del "risarcimento diretto".										
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.										
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: La garanzia prevede il rimborso nel limite massimo di 3.000,00 euro e comunque nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia opera solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro</p> <p>La garanzia prevede le seguenti franchigie:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">vetustà veicoli</th> <th style="text-align: center;">franchigia</th> <th style="text-align: center;">limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sempre</td> <td style="text-align: center;">€ -</td> <td style="text-align: center;">€ 3.000,00 (nel limite del valore commerciale)</td> </tr> </tbody> </table> <p>La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; ✘ Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche; ✘ Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche; ✘ Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati; ✘ Durante la circolazione su pista (autodromi e similari); ✘ Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 		vetustà veicoli	franchigia	limite	sempre	€ -	€ 3.000,00 (nel limite del valore commerciale)			
vetustà veicoli	franchigia	limite									
sempre	€ -	€ 3.000,00 (nel limite del valore commerciale)									
Collisione Perdita Totale											
Garanzie di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del "risarcimento diretto", e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE o TOTALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro.										
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.										
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: La garanzia opera solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE o TOTALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro</p> <p>La garanzia prevede i seguenti massimi indennizzi e le seguenti franchigie:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">vetustà veicoli</th> <th style="text-align: center;">franchigia</th> <th style="text-align: center;">limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Sempre- responsabilità Totale assicurato</td> <td style="text-align: center;">€ -</td> <td style="text-align: center;">€ 7.000,00 (nel limite del valore commerciale)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sempre- responsabilità Parziale assicurato</td> <td style="text-align: center;">€ -</td> <td style="text-align: center;">€ 5.000,00 (nel limite del valore commerciale)</td> </tr> </tbody> </table> <p>La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; ✘ Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche; ✘ Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche; ✘ Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati; ✘ Durante la circolazione su pista (autodromi e similari); ✘ Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 		vetustà veicoli	franchigia	limite	Sempre- responsabilità Totale assicurato	€ -	€ 7.000,00 (nel limite del valore commerciale)	Sempre- responsabilità Parziale assicurato	€ -	€ 5.000,00 (nel limite del valore commerciale)
vetustà veicoli	franchigia	limite									
Sempre- responsabilità Totale assicurato	€ -	€ 7.000,00 (nel limite del valore commerciale)									
Sempre- responsabilità Parziale assicurato	€ -	€ 5.000,00 (nel limite del valore commerciale)									

Pacchetto Elite	
Garanzie di base	<p>E' un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni da effrazione: prevede l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall'autoveicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. • Perdita chiavi: prevede il rimborso delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi. • Danni alla tappezzeria: prevede il rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, infortunati o infermi. • Spese di traino, custodia e parcheggio: prevede il rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autoveicolo assicurato, disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio. • Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: prevede il rimborso delle spese sostenute e documentata relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autovettura, a seguito di perdita totale e definitiva. • Rimborso imposta di proprietà: prevede il rimborso della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro, che comporta la perdita totale del veicolo, e la data di scadenza dell'imposta pagata. • Danni al Bagaglio: prevede il rimborso dei danni ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati familiari.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni da effrazione: in caso di riparazione effettuata al di fuori di una carrozzeria convenzionata Vittoria, viene applicato uno scoperto del 50% • Danni al Bagaglio: con il limite di € 200,00.
Infortuni circolazione su targa	
Garanzie di base	<p>Sono coperti gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione dei Veicoli assicurati.</p> <p>Sono assicurati i casi: "morte" ed "invalidità permanente".</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diaria da ricovero: la società paga all'assicurato l'indennità indicata in polizza per ogni pernottamento. 2. Diaria per frattura ossea: la società paga l'indennità indicata in polizza per ciascun giorno di prognosi iniziale risultante dal verbale di pronto soccorso, dalla cartella clinica o da equivalente certificazione medica specialistica. 3. Estensione alle lesioni dei legamenti delle articolazioni: in caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, che abbia procurato una lesione dei legamenti delle articolazioni di 2° o 3° grado (circostanza che deve essere strumentalmente accertata), la società pagherà la metà dell'indennità assicurata per la garanzia "diaria per frattura ossea" per i giorni stabiliti dalla prognosi iniziale risultante dal verbale di pronto soccorso, dalla cartella clinica rilasciata dall'istituto di cura. 4. Rimborso delle spese di cura: la società rimborsa, fino a concorrenza del capitale assicurato, per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno solare e fatta salva l'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nel dettaglio nel successivo articolo "ci sono limiti di copertura?", le spese effettivamente sostenute per: <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni sanitarie durante il ricovero; • prestazioni sanitarie successive al ricovero effettuati nei 90 giorni successivi all'infortunio, al ricovero o all'intervento chirurgico purché prescritti dal medico curante. 5. Adeguamento abitazione ed autovettura: se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza un'invalidità permanente di grado superiore al 65%, la società pagherà le spese necessarie ed effettivamente sostenute per adattare la casa e l'autovettura dell'assicurato per garantirne la visitabilità ed accessibilità. 6. Indennità aggiuntiva per grandi invalidità: se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza un'invalidità permanente di grado superiore al 65%, la società pagherà, per un periodo massimo di tre annualità, un'ulteriore indennità di importo annuo pari al 15% del capitale assicurato per invalidità permanente. 7. Perdita anno scolastico: in caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che comporti l'impossibilità a frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, la società paga un'indennità per le spese di recupero dell'anno scolastico. 8. Infortuni trasportati: le garanzie sono estese ai trasportati del veicolo identificato in polizza, per lo stesso capitale assicurato per il conducente.

<p style="text-align: center;">Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>La garanzia opera entro i limiti dei massimali indicati in polizza. L'assicurazione vale solo per le persone di età non superiore a 80 anni.</p> <p>Franchigie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • invalidità permanente inferiore al 30%: <ul style="list-style-type: none"> • capitale assicurato fino a 100.000,00 euro nessuna franchigia; • capitale assicurato oltre 100.000,00 euro franchigia del 3%; • spese di cura 55,00 euro per sinistro. <p>Limiti di indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Morte e Invalidità permanente: i capitali sono ridotti del 50% se l'assicurato non aveva le cinture allacciate; • adeguamento abitazione e autovettura: <ul style="list-style-type: none"> • 10.000,00 euro per evento e per anno solare per l'adattamento della casa; • 5.000,00 euro per evento e per anno solare per l'adattamento dell'autovettura; • indennità aggiuntiva per grandi invalidità: 25.000,00 euro all'anno; • perdita anno scolastico: 2.000,00 euro (per assicurati con età non superiore ai 20 anni); • diaria da ricovero: l'indennizzo per ricovero sarà liquidato per un massimo complessivo di 300 giorni l'anno; • diaria per frattura ossea: massimo indennizzo 30 giorni ridotti a 20 giorni nel caso di frattura delle costole; • estensione alle lesioni dei legamenti delle articolazioni: 50% dell'indennità assicurata per la garanzia "diaria per frattura ossea" per un periodo massimo di 20 giorni; • rimborso delle spese di cura: <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni sanitarie durante il ricovero: limite giornaliero del 2% del capitale assicurato indicato in polizza; • prestazioni sanitarie successive al ricovero: 20% del capitale assicurato pattuito; • trasporto in ambulanza: 10% del capitale assicurato con il limite di € 550,00; • noleggio carrozzine ortopediche: un anno; • cure ed applicazioni: 20% del capitale assicurato con il massimo di € 1.100,00; • spese rilascio cartella clinica in caso di ricovero: indennizzo forfetario di € 50,00 per sinistro; • lesione del rachide cervicale: indennizzo forfetario pari a € 1.000,00. <p>Esclusioni: Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del veicolo. L'assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi e l'eventuale parte della rata di premio pagata e non goduta verrà rimborsata a richiesta del Contraente.</p> <p>Sono esclusi gli infortuni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ da stato di ebbrezza dell'Assicurato quando si trova alla guida di un veicolo e qualora il tasso alcolemico riscontrato sia uguale o superiore a 1,00gr/l oppure quando si sia rifiutato di sottoporsi all'alcol test richiesto dalle Forze dell'Ordine; ✗ dall'effetto di sostanze stupefacenti assunte dall'Assicurato, quando si trova alla guida di un veicolo e sia stata accertata dalle Autorità la violazione dell'articolo 187 del Codice della Strada e successive modifiche.
Circolazione Plus	
<p style="text-align: center;">Garanzie di base</p>	<p>Vengono coperte le spese che il cliente deve sostenere per difendersi sia in giudizio che durante la fase stragiudiziale, per procedimenti connessi alla circolazione del veicolo.</p> <p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero nei casi di fuga e/o omissione di soccorso; • debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida; • debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; • debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; • debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso una sanzione amministrativa; • debba presentare ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto) • subisca la decurtazione di punti della sua patente di guida. In tale ipotesi, Vittoria riconosce: <ul style="list-style-type: none"> • un contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da autoscuole o da altri soggetti autorizzati; • un contributo alle spese per sostenere nuovo esame per riottenere la patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale.

<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Tutela legale “Estensione per Veicoli Elettrici” È possibile arricchire la garanzia Circolazione e Circolazione Plus con la garanzia Estensione per Veicoli Elettrici che prevede la tutela dei diritti dell’Assicurato in relazione alla proprietà, guida e conduzione del veicolo identificato in polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i possibili procedimenti e/o vertenze che possono insorgere nell’ambito dell’abitazione di residenza e di ulteriori abitazioni, a seguito dell’installazione del wallbox (dispositivo per la ricarica domestica del veicolo); • per le possibili vertenze con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici di energia (fast charge); • per le possibili vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie.
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Le garanzie sono prestate con <u>massimale di 50.000 euro.</u> La garanzia “Circolazione Plus” prevede il massimo rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di 500 euro, per le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento; - di 1.000,00 euro per le spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida. <p>La garanzia Estensione per Veicoli Elettrici non vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vertenze per valore in lite inferiori a Euro 250,00; • diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni; • controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale svolta dall’Assicurato. <p>Esclusioni: La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ le controversie tra Vittoria e l’Assicurato; ✗ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; ✗ materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; <p>La garanzia è inoltre esclusa se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ il conducente non è abilitato secondo la normativa vigente; ✗ il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; ✗ il veicolo è usato in difformità da quanto previsto nella carta di circolazione.
<p>Patente Imprese</p>	
<p>Garanzie di base</p>	<p>Vengono coperte le spese che il cliente deve sostenere per difendersi sia in giudizio che durante la fase stragiudiziale, per procedimenti connessi alla circolazione del veicolo.</p> <p>La garanzia riguarda la TUTELA dei diritti dell’Assicurato nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero nei casi di fuga e/o omissione di soccorso; • debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida; • debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; • debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; • debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso una sanzione amministrativa; • debba presentare ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto); • subisca una decurtazione dei punti dalla propria patente di guida per violazione di norme del Codice della Strada. <p>In tale ipotesi, Vittoria riconosce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti; • il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica.
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Diaria da Sospensione Patente di Guida La garanzia prevede la corresponsione della diaria giornaliera fissata in polizza per il periodo di sospensione temporanea della patente di Guida. Questa garanzia prevede due ulteriori coperture, a pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condizione aggiuntiva “EBBREZZA” che copre anche l’infrazione dell’art. 186-186bis del Codice della Strada- Guida in stato di ebbrezza con tasso inferiore a 1,5 gr/l.
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Le garanzie sono prestate con massimale di 50.000 euro. La garanzia “Diaria da Sospensione Patente di Guida” prevede una Diaria: da un minimo di 10,0 € ad un massimo di 100,00, per giorno, corrisposta fino ad un massimo di 180 giorni. Qualora l’Assicurato abbia subito un provvedimento di sospensione del Documento di Guida nei due anni precedenti alla decorrenza della polizza, la diaria verrà corrisposta nella misura del 50% di quella prevista in polizza.</p>

	<p>Per la condizione aggiuntiva “ebbrezza” la diaria di polizza è corrisposta in misura del 50%</p> <p>Esclusioni: La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le controversie tra Vittoria e l'Assicurato; • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; <p>La garanzia è inoltre esclusa se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il conducente non è abilitato secondo la normativa vigente; • il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; • il veicolo è usato in difformità da quanto previsto nella carta di circolazione.
Assistenza	
Garanzie di base	<p>La garanzia offre le seguenti prestazioni per il veicolo assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traino: se in caso di sinistro o di immobilizzo del veicolo per errato rifornimento, carburante congelato, rottura delle chiavi smarrimento, dimenticanza nell'abitacolo, blocco della serratura per tentato furto o congelamento, il veicolo non può circolare, viene trainato al centro di assistenza più vicino. • Officina mobile: se a seguito di guasto, il veicolo non può circolare viene inviata un'officina mobile per la riparazione. • Foratura: se a seguito di Sinistro ad uno dei pneumatici del Veicolo, l'Assicurato non sia in grado di provvedere alla sostituzione, oppure il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, viene garantita la riparazione sul posto ovvero il traino presso l'officina più vicina. • Recupero del Veicolo fuori strada: viene inviato un mezzo idoneo a recupero del veicolo uscito di strada. • Spese di rimessaggio: se a seguito di sinistro il veicolo non può essere immediatamente riparato, viene rimborsato il costo dell'eventuale rimessaggio per i primi 3 giorni. • Demolizione del Veicolo in Italia: nel caso in cui il Veicolo, a seguito di Sinistro o ritrovamento dopo Furto o Rapina, debba essere demolito, viene organizzato il recupero del Veicolo e la demolizione. • Richiesta documenti in caso di Furto, rapina, incendio totali del veicolo: verranno richiesti ai competenti uffici e forniti all'assicurato il certificato cronologico ed il certificato di proprietà con annotazione dei perdita di possesso. • Veicolo in sostituzione in Italia: se a seguito di Sinistro il Veicolo guasto resti immobilizzato viene messa a disposizione un Veicolo di cortesia per un <u>massimo di tre giorni</u>. • Servizio taxi: possibilità di usufruire di una corsa in taxi per recarsi alla stazione di autonoleggio/ stazione/aeroporto. • Viaggio per recupero del Veicolo: se il veicolo, a seguito di Sinistro, resta immobilizzato, viene fornito all'assicurato biglietto aereo o ferroviario per il rientro. • Invio pezzi di ricambio: vengono inviati i pezzi di ricambio per la riparazione, qualora non vengano reperiti sul posto. • Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (estero): se a seguito di sinistro il veicolo resta immobilizzato, viene organizzato il rimpatrio. • Richiesta documenti in caso di Sinistro: se a seguito di Furto, Rapina, Incendio totali del Veicolo si fornisce assistenza per l'ottenimento dei documenti necessari alla gestione del sinistro. <p>La garanzia offre le seguenti prestazioni per la persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasporto in autoambulanza in Italia: se a seguito di incidente l'Assicurato necessita di ricovero in Pronto Soccorso, viene inviata l'autoambulanza. • Informazioni e consigli telefonici: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali. • Trasferimento in centro ospedaliero specializzato: se l'assicurato, in caso di ricovero a seguito di incidente, si necessita il trasferimento in altra struttura, viene organizzato il trasferimento. • Rientro dal centro ospedaliero attrezzato: ultimate le cure, viene organizzato il rientro con aereo, treno o autoambulanza. • Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio: se, a seguito di Sinistro, il veicolo resta bloccato all'estero, viene garantita la prosecuzione del viaggio agli assicurati fino a destinazione o la possibilità di rientrare. • Spese albergo: se il fermo del veicolo a seguito di sinistro si protrae rendendolo necessario, viene organizzato il pernottamento in albergo. • Autista a disposizione: se a seguito di sinistro il conducente non è in grado di guidare viene messo a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo al domicilio o verso altra località. • Viaggio di un familiare: se a seguito di sinistro, l'assicurato viene ricoverato, e non è trasferibile prima di 10 giorni, viene messo a disposizione di un familiare un biglietto aereo/ferroviario A/R. • Rientro sanitario: se a seguito di sinistro, l'assicurato necessita di trasporto in ospedale o a casa, viene organizzato il trasporto ed eventualmente il rientro. • Rientro salma: se a seguito di sinistro l'assicurato sia deceduto viene organizzato il trasporto fino al luogo di sepoltura. • Anticipo spese prima di necessità: vengono pagate immediatamente le fatture che l'assicurato coinvolto in un sinistro, debba sostenere in modo imprevisto. • Anticipo delle cauzioni penali e civili: in caso di fermo, arresto o minaccia dell'Assicurato a seguito di Sinistro, viene versato l'importo per la cauzione fissata dall'Autorità. • Anticipo spese legali: in caso di fermo, arresto o minaccia dell'Assicurato a seguito di Sinistro viene versato l'onorario legale. • Interprete a disposizione: in caso di fermo, arresto o minaccia dell'Assicurato a seguito di Sinistro se si rende necessario, viene fornito un interprete.

<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Mancanza Energia al Motore</p> <p>Con questa opzione vengono arricchite/aggiunte le garanzie di seguito descritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • traino: la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un traino quando il veicolo non è utilizzabile in conseguenza di immobilizzo dovuto a mancanza di carburante o mancanza di carica della batteria per i veicoli ad alimentazione elettrica. • Officina mobile: quando il veicolo ad alimentazione elettrica non è in condizioni di spostarsi autonomamente per mancanza di carica della batteria, la Struttura Organizzativa, valutata la possibilità di effettuare l'intervento sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e invia la stessa per l'effettuazione di un ciclo di ricarica della batteria. • Informazioni telefoniche su torrette di ricarica (solo in Italia): la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato, per il suo Veicolo marciante, le indicazioni sul punto di ricarica (torretta) più vicino a lui.
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traino: nel limite di 400,00 euro; • Officina mobile: nel limite di 400,00 euro; • Foratura: nel limite di 400,00 euro • Recupero del Veicolo fuori strada: nel limite di fino a 400,00 euro; • Spese di rimessaggio: nel limite di 50,00 euro; • Servizio taxi: nel limite di 200,00 euro; • Invio pezzi di ricambio: al rientro l'assicurato rimborserà il costo dei pezzi; • Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (estero): nel limite di a 4.000,00 euro. • Trasporto in autoambulanza in Italia: viene tenuto a carico il costo del viaggio fino ad una distanza di 300 Km A/R; • Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio: nel limite di 500,00 euro per sinistro accaduto in Italia e 800,00 euro se accaduto all'estero; • Spese albergo: nel limite di 600,00 euro; • Viaggio di un familiare: nel limite di 800,00 euro; • Rientro sanitario: nel limite di 20.000,00 euro; • Rientro salma: nel limite di 5.000,00 euro; • Anticipo spese prima di necessità: nel limite di 1.500,00 euro; • Anticipo delle cauzioni penali e civili: nel limite di 6.000,00 euro; • Anticipo spese legali: nel limite di 5.000,00 euro; • Interprete a disposizione: nel limite di 1.100,00 euro. <p>MANCANZA ENERGIA AL MOTORE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traino: limite di 25 km dal luogo di fermo del veicolo; • Officina mobile: nel limite di 200,00 euro. <p>✗ Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell'anno di validità della polizza.</p> <p>✗ La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza, è di 60 giorni.</p> <p>✗ Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.</p>



Che cosa NON è assicurato?

<p>Rischi esclusi</p>	<p>L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.</p> <p>PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente. <p>PER I VEICOLI CON TARGA IN PROVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo. <p>PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida (legge 21/1992). • i danni causati dalla partecipazione del veicolo a: gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
------------------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

- se il Conducente non ha conseguito la patente o è scaduta o non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in violazione dell'art. 186 del Codice della Strada;
- nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 187 del Codice della Strada;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso in cui il veicolo assicurato sia utilizzato per atti di terrorismo;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relativamente alla garanzia R.C. Auto: Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro all'impresa o all'agenzia di competenza entro 3 giorni. Numero verde 800.016.611. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; • per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i veicoli coinvolti sono più di due; • uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. <p>Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it. Nel caso di incidenti stradali con controparte straniera, si rinvia alla Sezione Sinistri del sito www.vittoriaassicurazioni.com.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relativamente alle principali garanzie auto rischi diversi: I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all'agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il contratto o alla sede legale di Vittoria, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità presunta del danno e della data dell'evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia. Per alcune garanzie è necessario presentare denuncia all'autorità. • Relativamente alle garanzie Assistenza: Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24. Per tutto il territorio nazionale: 800.069.627, dall'estero: +39 015.25.59.741 Comunicare con precisione il tipo di assistenza, cognome, nome, numero targa, indirizzo del luogo in cui ci si trova, recapito telefonico. • Relativamente alla garanzia tutela legale: Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> 1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800666000; 2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS: <ul style="list-style-type: none"> • per posta elettronica a: sinistri@das.it. • per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona. • Relativamente alle garanzie Infortuni: l'Assicurato deve fornire la denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale e certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese dalla data del sinistro. La denuncia deve essere fatta all'Impresa o all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto nel termine di 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato/Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l'Impresa sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso all'Impresa, nei termini di cui sopra, mediante lettera raccomandata, mail o pec. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono acconsentire alla visita di medici dell'Impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
--	---

	<p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di sinistro relativo alla garanzia RICOVERO, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della cartella clinica o di un documento equivalente, in originale rilasciato dall'Istituto di Cura. - In caso di sinistro relativo alla garanzia FRATTURA OSSEA, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, ecografia, artroscopia, del verbale di pronto soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica. - In caso di sinistro relativo alla garanzia ESTENSIONE ALLE LESIONI DEI LEGAMENTI DELLE ARTICOLAZIONI, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, ecografia, artroscopia, del verbale di pronto soccorso, della cartella clinica rilasciata dall'Istituto di Cura.
	<p>Assistenza diretta / in convenzione Non prevista.</p>
	<p>Rimborso del sinistro per evitare il <i>malus</i> In caso di sinistro per proprie responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Tutte le informazioni su come attivare la procedura su www.consap.it</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese Non prevista.</p>
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<ul style="list-style-type: none"> • Relativamente alla R.C. Auto: L'impresa deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti. • Relativamente alla garanzia Assistenza: La Compagnia si impegna a fornire le Prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa, che è in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento È prevista la possibilità di richiedere il frazionamento del premio con i relativi costi aggiuntivi: <ul style="list-style-type: none"> • 3% di aumento per il frazionamento semestrale; • 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; • 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione Il frazionamento è concedibile solamente qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit o con addebito su carta di credito. Questo tipo di frazionamento non comporta costi aggiuntivi.
Rimborso	<p>Relativamente alla sola garanzia RCA, nel caso di annullamento del contratto Vittoria restituirà, su richiesta del Contraente la parte di premio, al netto delle imposte di legge e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui il veicolo è stato alienato. Nel caso di furto del veicolo, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.</p> <p>Per tutte le altre garanzie non è previsto alcun rimborso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non sono previste ipotesi di sospensione ad eccezione dell'opzione con premio aggiuntivo "Sospensione del contratto" descritta a pagina 1 del presente documento.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il presente contratto R.C. Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Parimenti, anche le garanzie complementari auto rischi diversi acquistate in abbinamento alla copertura R.C. Auto hanno durata annuale e non prevedono il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai clienti maggiorenni che hanno necessità di coprire un'autovettura dal rischio di responsabilità civile contro i terzi ed hanno inoltre la necessità di coprire i danni diretti subiti dal veicolo assicurato o dal conducente.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12,20%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
-------------------	--

<p>Negoziazione assistita</p>	<p>E' una modalit� alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali � prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonch� per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovr� a pena di improcedibilit� tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conciliazione paritetica (Valida per la sola garanzia RCA) Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un'impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura � possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell'ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa). Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) � possibile acquisire in forma pi� dettagliata le informazioni riguardanti le modalit� di attivazione delle suddette procedure. Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonch� delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione dell/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo gi� presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell'IVASS: <ol style="list-style-type: none"> a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilit� e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provveder� ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia gi� stata adita l'Autorit� Giudiziaria: l'IVASS provveder� ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonch� il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma; d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalit� di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provveder� ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorit�, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facolt� del Cliente di adire l'Autorit� Giudiziaria. • Arbitrato (valido per tutte le garanzie ad esclusione della garanzia "Assistenza") Il presente contratto non prevede la possibilit� di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente � tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a met�.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.